

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

7° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
5 ^a - Bilancio.....	»	11
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	13
11 ^a - Lavoro.....	»	18
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	26

Commissioni congiunte

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	30
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera del 3 luglio 2001, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari i senatori Cherchi e Chiusoli, in sostituzione rispettivamente dei senatori Borea e Berlinguer.

Il Presidente avverte altresì che occorrerà procedere all'elezione suppletiva di un segretario della Giunta, in sostituzione del senatore Borea, il quale era stato eletto segretario nella seduta del 27 giugno scorso.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in relazione ad un ricorso presentato dalla Camera dei deputati davanti alla Corte costituzionale

Il PRESIDENTE comunica che, in data 27 giugno 2001, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale in un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso depositato il 14 dicembre 2000. Tale ricorso è stato presentato nei confronti della Corte di Assise di I grado di Reggio Calabria, a seguito dell'ordinanza emessa il 16 novembre 1998, in un procedimento penale a carico dell'onorevole Amedeo Gennaro Maticena, con la quale è stata dichiarata la contumacia dell'imputato, non considerando impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea. Con ordinanza n. 178 del 23 maggio 2001, depositata il successivo 31 maggio 2001, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto e – ai

sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – ha disposto la notificazione del ricorso e dell'ordinanza stessa anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Ricorso e ordinanza sono stati notificati al Senato in data 20 giugno: pertanto, la costituzione in giudizio deve aver luogo, ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, entro venti giorni dalla notificazione.

Si ricorda che la vicenda *de qua* è in parte analoga a quella inerente al conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con riferimento alle ordinanze emesse il 17 e il 20 settembre 1999 in due procedimenti penali a carico dell'onorevole Previti, in quanto non consideravano assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea. Anche in quell'occasione fu deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato dovesse o meno costituirsi in giudizio. Nella seduta del 4 maggio 2000 l'Assemblea prese atto senza osservazioni della proposta della Giunta circa l'opportunità che anche il Senato si costituisse adesivamente in giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Infine, il Presidente sottolinea come tutte le problematiche riguardanti le prerogative dei parlamentari debbano in generale essere affrontate a prescindere dagli schieramenti di appartenenza.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CALVI, CONSOLO, MANZIONE, FRAU, FASSONE, BATTAGLIA, ZICCONI, D'ONOFRIO, CAVALLARO, BALBONI, FALCIER e PETERLINI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato.

La Giunta approva quindi la proposta posta ai voti dal Presidente.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocato giovedì 12 luglio 2001, alle ore 14,30, ai fini della programmazione dei lavori della Giunta ed invita pertanto i Gruppi, che non lo avessero ancora fatto, a designare i loro rappresentanti in seno a tale organo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove le Commissioni congiunte convingano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sui primi interventi del Governo in materia tributaria**

Dopo una breve introduzione del presidente PEDRIZZI, prende la parola il ministro TREMONTI, il quale svolge un'ampia relazione sui temi di competenza delle Commissioni congiunte concernenti la cosiddetta «manovra dei cento giorni» per il rilancio dell'economia.

Segue un intervento del senatore MARINO, il quale pone alcuni quesiti sulla copertura finanziaria, in particolare, del provvedimento concernente la detassazione degli utili reinvestiti.

A tali quesiti rispondono il ministro TREMONTI e quindi il sottosegretario VEGAS.

Seguono, ancora, una serie di interventi dei deputati CANELLI, BENVENUTO e JANNONE, del senatore D'AMICO, dei deputati GRANDI e AGOSTINI, del senatore COSTA, del deputato LEO, del senatore BONAVIDA, dei deputati PISTONE, ROSSI Nicola, LETTIERI e FRIGATO e dei senatori SALERNO e THALER AUSSERHOFER.

Ai quesiti posti dai parlamentari intervenuti, risponde ampiamente il ministro TREMONTI.

Ha quindi la parola il presidente della VI Commissione della Camera dei deputati LA MALFA, il quale svolge alcune considerazioni conclusive.

Il presidente PEDRIZZI dichiara, infine, chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di dedicare le sedute della prossima settimana alle comunicazioni del ministro per la funzione pubblica Frattini, all'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 373 e 374 nonché all'esame, sempre in sede consultiva, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge che saranno assegnati alla Commissione nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO, dato conto della normativa di rango primario presupposta dallo schema di decreto in titolo, passa ad esaminare puntualmente il contenuto dello schema di regolamento. L'articolo 1 reca l'ambito di disciplina del regolamento, mentre l'articolo 2 individua i dipartimenti del Ministero dell'Interno coerentemente con i criteri fissati nel decreto legislativo che prevede, da un lato, che il Ministero si articoli in non più di quattro dipartimenti e, dall'altro, che essi debbano coprire le quattro

aree funzionali in cui sono organizzate le attribuzioni del dicastero medesimo. Nei successivi articoli si disciplina puntualmente l'organizzazione di ciascun dipartimento articolato in una serie di direzioni centrali. In particolare l'articolo 3 reca la disciplina del dipartimento per gli affari interni e territoriali articolato in otto direzioni centrali. L'articolo 4 disciplina invece le funzioni e l'organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza. Si tratta del dipartimento per il quale è prevista una complessa organizzazione interna, funzionale al numero di attribuzioni ad esso conferite; al vertice del medesimo è posto un prefetto con le funzioni di capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981.

L'articolo 5 dello schema in esame regola l'organizzazione e le funzioni del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione cui sono affidati i compiti corrispondenti alla quarta area funzionale individuata dal decreto legislativo n. 300.

L'articolo 6 regolamenta invece il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. La previsione di un apposito dipartimento per l'esercizio delle funzioni afferenti al Ministero in queste materie non trova una immediata corrispondenza nella divisione in aree funzionali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 300; al riguardo occorre ricordare che il decreto legislativo n. 300 prevede che le funzioni ed i compiti tecnico operativi e scientifici svolti oggi dalla direzione generale della protezione civile siano attribuiti all'Agenzia di protezione civile, che assume anche le corrispondenti funzioni dell'apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio. Residuano al Ministero le sole funzioni che riguardano la prevenzione e l'estinzione degli incendi. Quanto al Corpo dei vigili del fuoco, il decreto legislativo n. 300 prevede che esso dipenda funzionalmente dall'Agenzia, ma rimanga comunque inquadrato nell'ambito del Ministero dell'Interno, da cui dipende anche funzionalmente per le attività diverse dalla protezione civile. L'Agenzia ha a suo tempo manifestato forti dubbi sulla compatibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 con le scelte compiute nel decreto legislativo n. 300 del 1999, in particolare con riferimento ai poteri di predisposizione di ordinanza e di emergenza in caso di calamità, che lo schema in titolo attribuisce al dipartimento. A queste ed altre perplessità ha replicato il Ministero dell'Interno che ha chiarito come lo schema in titolo abbia ad oggetto le sole funzioni spettanti al Ministero, tra le quali ci sono quelle concernenti la difesa civile, le politiche di protezione civile ed i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, mentre all'Agenzia vanno trasferite le sole funzioni tecnico operative e scientifiche in materia di protezione civile. Quanto al potere di ordinanza esso non può che spettare, secondo il Ministero, al vertice politico, residuando all'Agenzia il solo compito di predisposizione del testo delle ordinanze. Il Consiglio di Stato nel suo parere sullo schema in esame del 21 maggio, ha mostrato di accedere a questa ricostruzione normativa ritenendo comunque «opportuno che, in sede di applicazione delle norme in esame, vengano seguite particolari cautele, stante la contiguità degli ambiti di competenza rispettivamente

del Ministero e dell'Agenzia, al fine di evitare in ogni caso motivi di interferenza e di duplicazione di interventi, i quali, oltre a comportare un possibile pregiudizio sulla legittimità delle operazioni e degli atti posti in essere, potrebbero altresì provocare gravi inconvenienti per l'efficacia operativa delle iniziative da assumere, spesso con la massima urgenza, nel delicato settore in questione». La ricostruzione normativa del Ministero dell'Interno, condivisa dal Consiglio di Stato, appare sostanzialmente corretta. Condivisibile sembra altresì l'avvertenza del Consiglio di Stato quanto alla applicazione delle norme in esame.

Il relatore dà quindi conto dell'articolo 7 dello schema in esame che reca in particolare una clausola di invarianza degli oneri conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero. In proposito ricorda che il Consiglio di Stato aveva, proprio sotto questo profilo, sospeso il proprio giudizio sullo schema di regolamento mancando la valutazione del Ministero del Tesoro che, in una fase successiva, ha fornito tuttavia assicurazioni al riguardo che reputa sufficienti.

Alla luce di queste considerazioni propone quindi la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

Prende quindi la parola il senatore BASILE che, pur condividendo le valutazioni del relatore, richiama l'attenzione della Commissione sulla formulazione di alcune disposizioni dello schema in titolo; in primo luogo su quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 che prevede, nel disciplinare le funzioni del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, un mero riferimento all'attività di collaborazione con gli enti locali. La questione, a suo avviso, per l'evidente rilievo che oggi assume, meriterebbe una più approfondita e compiuta disciplina. Similmente ritiene non chiarito a sufficienza, nell'organizzazione del Ministero, il ruolo dei prefetti. Osserva quindi che non vi è una omogeneità di disciplina quanto al personale ed alle risorse materiali del Ministero che sono diversamente regolate per ciascuno dei dipartimenti del dicastero medesimo.

Quanto alle osservazioni del Consiglio di Stato cui ha fatto cenno il relatore, ritiene non definito il rapporto tra Ministero ed Agenzia per la protezione civile né sufficientemente chiarita la questione della preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali prevista dalla normativa primaria di riferimento. Similmente ritiene meritevole di un ulteriore approfondimento la questione della invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

A quest'ultimo proposito il presidente PASTORE fa presente che la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Prende quindi la parola il senatore VILLONE che chiede preliminarmente al sottosegretario se il nuovo esecutivo condivida il testo in esame che è stato adottato dal precedente Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ replica assicurando che il Governo condivide il testo in esame pur manifestando la piena disponibilità a tener conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore VILLONE, preso atto di questa dichiarazione, avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 6 che contravviene, a suo avviso, con quanto previsto dagli articoli 79 e 81 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Queste disposizioni, infatti, attribuiscono in materia di protezione civile un ruolo del tutto residuale al Ministero dell'Interno, mentre la formulazione dell'articolo 6 dello schema in esame sembra trascurare del tutto le attribuzioni dell'Agenzia di protezione civile. Lo stesso Consiglio di Stato nelle sue pronunce ha con chiarezza evidenziato i problemi interpretativi recati da questa disposizione che potrebbe produrre pericolose sovrapposizioni di competenze.

Convieni con queste argomentazioni il senatore BASSANINI il quale sottolinea come il decreto legislativo n. 300 abbia definito un chiaro quadro di attribuzione che non può essere messo in discussione da una fonte di rango secondario quale lo schema di regolamento in titolo. In particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo, nel definire al comma 2 le funzioni del Ministero, chiaramente esclude la materia della protezione civile, attribuita, dagli articoli 79 e 80 all'Agenzia nonché al Corpo dei vigili del fuoco. La costituzione dunque di un autonomo Dipartimento dei vigili del fuoco appare evidentemente non conforme al dettato legislativo che costituisce parametro di legittimità del provvedimento in titolo, fonte di rango secondario. La discutibile legittimità di quanto previsto dall'articolo 6 dello schema in esame è stata peraltro da lui avanzata, in qualità di componente del Consiglio dei ministri in occasione dell'approvazione dello schema medesimo.

Il senatore DEL PENNINO ritiene meritevole di riflessione la osservazione del Consiglio di Stato che ha suggerito una complessiva revisione della normativa in esame. Richiama quindi l'attenzione su alcune carenze e contraddizioni del provvedimento in titolo, in primo luogo segnalando l'opportunità di dare autonoma evidenza all'attività di repressione della criminalità diffusa, funzione questa che non ci si può limitare a ricomprendere nella più ampia attività della direzione della polizia di prevenzione.

Osserva quindi il mancato coordinamento della gestione delle strutture proposte alla logistica del Ministero. Questa essenziale funzione è disciplinata in modo autonomo e non coordinato per ciascun dipartimento mentre occorrerebbe, a suo avviso, una gestione unitaria e coordinata in particolare per quanto riguarda i sistemi informativi per i quali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993, ogni amministrazione deve individuare un unico responsabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Armosino e alle politiche agricole Dozzo.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(8) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore del provvedimento, fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante proroga dei termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Segnala che l'emendamento 1.0.1 del Governo introduce la clausola di copertura del provvedimento. A tal fine, occorre valutare l'opportunità di sostituire le parole «nell'ambito» con le altre «nei limiti» e acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura. Il parere di nulla osta sul disegno di legge dovrebbe essere quindi condizionato all'approvazione dell'emendamento 1.0.1 opportunamente riformulato.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 dispongono invece una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2001, ma risultano privi di copertura finanziaria. Precisa inoltre che il Governo ha presentato la relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore confermando peraltro la sussistenza delle risorse.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.0.1, sul quale il parere è, a sua volta, favorevole a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole «nell'ambito» siano sostituite con le altre «nei limiti».

Per gli emendamenti 1.1 e 1.2 propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione concorda con la proposta di parere del relatore.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su proposta del PRESIDENTE, il quale ricorda la conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione delibera di costituire la Sottocommissione per i pareri, che risulterà composta su base proporzionale da sedici senatori: egli invita pertanto i Gruppi che non avessero ancora provveduto alla designazione dei loro rappresentanti nella Sottocommissione ad indicare i nominativi.

Con riferimento poi alle modalità di funzionamento di tale organismo, il PRESIDENTE ricorda, tra l'altro, che, a richiesta di ciascun senatore della Commissione, è sempre possibile la rimessione dell'esame nella sede plenaria e che, per prassi, dettata da ovvie ragioni di opportunità, nelle riunioni della Sottocommissione sono ammesse sostituzioni solo tra componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(8) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente RONCONI, informato preliminarmente che sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), dà conto del parere della 5^a Commissione permanente che, esaminato il disegno di legge in titolo, ha espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 1.0.1, sul quale il parere è favorevole a condizione che le parole «nell'ambito» siano sostituite con le altre «nei limiti»; precisa altresì che il parere sugli emendamenti 1.1 e 1.2 è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita pertanto il senatore Rollandin ad illustrare tali emendamenti, pur segnalando l'opportunità di un ritiro di tali proposte emendative, tenuto conto del parere reso dalla 5^a Commissione.

Il senatore ROLLANDIN illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere una proroga degli interventi previsti dal comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto in esame, sino al 31 dicembre, richiamando in particolare l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalla filiera zootecnica a seguito della grave crisi collegata alla BSE; precisa in particolare che tali difficoltà hanno riguardato le procedure e le modalità di

ritiro dei materiali a rischio, come pure richiama il problema della costituzione (prevista entro il 30 giugno) del «consorzio obbligatorio». Nel ribadire l'esigenza di prorogare le provvidenze della legge n. 49, con le modalità da lui proposte, sottolinea l'esigenza di approntare una soluzione tempestiva per evitare il riproporsi di ulteriori ricadute negative sul settore (richiamando anche il dato della presentazione di minori richieste rispetto a quelle previste). Dichiara comunque di ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario DOZZO illustra la formulazione dell'emendamento 1.0.1 che sostanzialmente corrisponde all'esigenza di reperire la copertura finanziaria rispetto alla originaria formulazione del decreto in esame, dichiarando di riformularlo alla stregua del parere reso dalla 5^a Commissione (con la sostituzione pertanto delle parole: «nell'ambito» con le parole: «nei limiti»). Precisa al riguardo che le previsioni di spesa sottese erano calcolate su un complesso di circa 310 mila capi da macellare entro la data originariamente prevista, mentre quelli effettivamente macellati non superano le 60 mila unità. Quanto alla esigenza di una più ampia proroga (rispecchiata anche negli emendamenti presentati dal senatore ROLLANDIN), precisa che il Governo ha ben presente come la situazione del comparto sia critica e sottolinea che il problema va valutato sotto il profilo delle procedure di smaltimento: in particolare si sofferma sull'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie per la proroga da disporre degli interventi, questione che potrebbe essere affrontata, in sede di esame da parte dell'Assemblea, attraverso appositi strumenti di indirizzo.

Il senatore ROLLANDIN auspica che possa essere tempestivamente presentato un ordine del giorno nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il senatore COLETTI chiede chiarimenti in relazione alla affermazione del Rappresentante del Governo sulla esigenza di reperire la copertura finanziaria del provvedimento, tanto più in quanto si tratta di un decreto-legge. Quanto poi alla disponibilità a prevedere una proroga degli interventi, sottolinea che ciò appare contraddittorio con le dichiarazioni che avrebbe reso il Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alla insussistenza, per l'Italia, del rischio BSE.

Il presidente RONCONI, precisato che tale questione va più opportunamente posta direttamente al Ministro (eventualmente anche attraverso la presentazione di strumenti del sindacato ispettivo) precisa, quanto alle questioni sollevate in merito alla copertura finanziaria, che nel decreto non era esplicitato il riferimento alle modalità di copertura finanziaria, cui provvede appunto l'emendamento 1.0.1, nel testo come modificato dal Rappresentante del Governo.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, nell'osservare comunque che non sussiste la contraddizione cui ha fatto riferimento il senatore Coletti, ribadisce, quanto alla ipotesi di una proroga degli interventi, che è doveroso assicurare adeguate provvidenze al settore.

Il relatore PICCIONI, espresso parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 nel testo come modificato dal Rappresentante del Governo, prende atto con favore della posizione espressa dal sottosegretario Dozzo e preannuncia sin d'ora la presentazione di uno specifico ordine del giorno, davanti all'Assemblea del Senato, volto ad impegnare il Governo a prevedere una proroga degli interventi sino al 31 dicembre del 2001, ed a predisporre maggiori risorse finanziarie con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.0.1, nel testo come modificato.

Il senatore MALENTACCHI preannuncia voto contrario su tale emendamento, ritenendo che le risorse finanziarie stanziare vadano più opportunamente utilizzate per procedere ad una seria ristrutturazione del comparto e non per realizzare meri interventi a pioggia.

Il senatore OGNIBENE preannuncia il voto favorevole sull'emendamento governativo.

Il senatore BONATESTA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento del Governo, prendendo atto con favore delle ipotesi prospettate.

Il senatore AGONI conviene con il Rappresentante del Governo, in particolare sull'opportunità di prolungare fino al termine del corrente esercizio finanziario le provvidenze della legge n. 49 (tanto più in quanto si profila una fase di assai maggiori difficoltà per il settore degli allevamenti). Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore MURINEDDU preannuncia un orientamento favorevole sull'emendamento 1.0.1.

La senatrice DE PETRIS, nell'osservare che le risposte fornite dal Rappresentante del Governo ai quesiti posti dal senatore Coletti e da lei medesima nel suo precedente intervento risultano insoddisfacenti (anche a fronte dell'esigenza di modificare le modalità di allevamento), dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.0.1, pur preannunciando sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il senatore FORMISANO dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore RUVOLO dichiara il voto contrario sull'emendamento del Governo.

La Commissione agricoltura accoglie l'emendamento 1.0.1, come modificato dal Rappresentante del Governo.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento con la modifica introdotta e autorizzandolo a chiedere di riferire oralmente, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la prevista audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Alemanno, potrà avere presumibilmente luogo nella giornata di mercoledì prossimo, in un orario ancora da concordare. Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, sarà convocato la prossima settimana (in una data ancora da definire) per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 8**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

ROLLANDIN, SALZANO, THALER AUSSERHOFER, KOFLER

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2001»
con le altre: «fino al 31 dicembre 2001».*

1.2

ROLLANDIN, SALZANO, THALER AUSSERHOFER, KOFLER

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2001»
con le altre: «fino al 31 dicembre 2001».*

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art...

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 4 LUGLIO 2001

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro al sottosegretario Sacconi, informa la Commissione che è stato assegnato, in sede consultiva, il disegno di legge del Governo n. 373, in materia di rilancio dell'economia. Poiché la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per venerdì 20 luglio, alle ore 20, il termine per l'esame in sede referente, è necessario che la Commissione organizzi i propri lavori in modo tale che il parere possa pervenire alla Commissione di merito in tempi compatibili con la predetta scadenza. Tenuto presente anche che il ministro Maroni, aderendo prontamente all'invito rivoltagli, ha dato la sua disponibilità a svolgere le comunicazioni sulle linee di indirizzo del suo dicastero per mercoledì 11 luglio, alle ore 14,30, l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 373 potrebbe iniziare alle ore 15 di martedì 10 luglio, con la relazione introduttiva e la discussione; proseguire il giorno successivo alle ore 8,30 con la replica del relatore e l'illustrazione dello schema di parere e concludersi giovedì 12 luglio, in una seduta antimeridiana o, se necessario, in una successiva seduta pomeridiana.

Dopo una breve discussione alla quale prendono parte i senatori BUCCIERO, BATTAFARANO, PILONI e TOFANI, la Commissione approva il calendario dei lavori proposto dal Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 11)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il PRESIDENTE, ricordando preliminarmente che lo schema di regolamento all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e del relativo allegato 1, punti nn. 2) e 21), della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Tra i principi e i criteri direttivi per la delegificazione individuati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, a cui fa rinvio il citato art. 1, comma 1, della predetta legge n. 50 del 1999, appaiono di particolare rilievo, per la materia in discussione, quelli relativi alla semplificazione dei procedimenti amministrativi; alla regolazione uniforme di quelli dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione e all'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

Nel merito, l'articolo 1 dello schema riguarda gli obblighi di denuncia dell'assicurato al proprio datore di lavoro degli infortuni e delle malattie professionali. Viene sostanzialmente confermata l'attuale disciplina, posta dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: sulla base di detta normativa, non viene corrisposto l'indennizzo per i giorni precedenti, quello in cui il datore abbia avuto, in qualsiasi modo, notizia dell'infortunio e per il periodo antecedente la denuncia della malattia professionale al datore, qualora essa non sia fatta entro quindici giorni dalla manifestazione della malattia medesima.

L'articolo 2, concernente i termini per le denunce da parte del datore di lavoro all'istituto assicuratore, specifica, al comma 2, definendo così una questione attualmente incerta, che il termine di due giorni per la denuncia dell'infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni decorre dal ricevimento del certificato medico. Potrebbe essere opportuno integrare tale previsione, chiarendo che, qualora il termine cada in un giorno festivo, esso viene prorogato al primo giorno non festivo. Al comma 3, si chiarisce che, nell'ipotesi in cui l'infermità, prognosticata guaribile in tre giorni, si prolunghi al quarto, il termine si computa a partire da quest'ultimo ovvero dal ricevimento, se successivo, del nuovo certificato medico. Il comma 4 dell'articolo in esame specifica che la denuncia riferita alla fattispecie di infortunio mortale o per il quale si preveda il pericolo di morte, possa essere compiuta anche a mezzo fax – oltreché per telegrafo – sempre restando fermo il termine di 24 ore dall'evento. In proposito, si osserva che si potrebbe segnalare nel parere la possibilità di estendere a tale fattispecie la modalità di comunicazione per via telematica o informa-

tica prevista all'articolo 4, commi 3 e 4, per la presentazione delle denunce da parte del datore di lavoro all'istituto assicuratore. Infine, il comma 5 dispone che il termine di 5 giorni per la denuncia della malattia professionale decorra dal ricevimento – anziché dall'invio, come stabilisce l'attuale formulazione – di quella fatta dal dipendente. Analogamente a quanto già indicato per il comma 2, sarebbe opportuno chiarire che, qualora il termine cada in un giorno festivo, esso viene prorogato al primo giorno non festivo.

Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente passa ad illustrare l'articolo 3, riguardante il contenuto delle denunce, soffermandosi in particolare sul comma 3 che modifica la vigente disciplina dettata dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, introducendo l'obbligo del medico certificatore di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che quest'ultimo reputi necessarie relativamente sia alle malattie professionali sia agli infortuni. Con riguardo al comma 2, il Presidente osserva poi che esso non fa riferimento al codice fiscale del lavoratore; poiché, l'indicazione di tale codice è obbligatoria ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 10 maggio 1982, n. 251, occorrerebbe valutare, in una logica di semplificazione, l'opportunità di sopprimere, al primo comma dell'articolo 3, la indicazione del codice fiscale dell'assicurato, reperibile direttamente dall'Istituto assicuratore e, conseguentemente, di procedere all'abrogazione delle predette disposizioni della legge n. 251.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, potrebbe essere poi opportuno, coerentemente con un consolidato indirizzo interpretativo dell'INAIL, stabilire che, fermo restando il termine di presentazione della denuncia, i dati relativi alle ore lavorate e al salario percepito dall'assicurato possano essere comunicati anche successivamente.

L'articolo 4 opera una revisione della disciplina sulle modalità di presentazione della denunce di infortunio o di malattia professionale da parte del datore all'istituto assicuratore, attualmente posta dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965: il comma 1 prevede che esse possano essere fatte in qualunque sede dell'istituto, anziché nella sola sede circoscrizionale nel cui ambito si svolgono i lavori; i commi 3 e 4 introducono ulteriori strumenti di comunicazione, non previsti dalla normativa in vigore: invio postale e trasmissione per fax o per via informatica e telematica, secondo modalità definite dall'istituto assicuratore.

Il Presidente si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 4, osservando che l'unica modifica introdotta alla normativa speciale vigente per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, concerne la deroga alla disciplina sui termini per la denuncia di infortunio occorso durante la navigazione.

Ai sensi dell'articolo 5, per le denunce degli infortuni e delle malattie professionali nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, trova applicazione la disciplina ordinaria come ridefinita dallo schema all'esame. Su

tale articolo, il Presidente segnala che il Consiglio di Stato ha formulato delle osservazioni meritevoli di attenta considerazione, soprattutto per quel che riguarda l'esigenza di coordinarne il contenuto normativo con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 38 del 2000, che demanda alle delibere del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, da approvarsi con decreti del Ministro del lavoro, la competenza a definire le modalità delle denunce degli infortuni e delle malattie professionali nell'agricoltura e nell'artigianato: con riferimento allo stesso articolo 5 occorrerebbe precisare, quindi, se, per tale fattispecie si applichino o meno le modalità previste dal regolamento, ovvero se continuino ad applicarsi le eventuali diverse modalità definite dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

L'articolo 6, sulle denunce all'autorità di pubblica sicurezza, introduce significative modifiche alla legislazione vigente: al comma 1, l'obbligo della denuncia viene limitato agli infortuni che abbiano come conseguenza l'inabilità al lavoro per più di trenta giorni – fermo restando naturalmente il caso di decesso – anziché per più di tre giorni, come prevede la disciplina in vigore. Viene altresì modificato il termine per la comunicazione, da effettuare entro 24 ore – e non più entro due giorni, come dispone la vigente disciplina – decorrenti dal ricevimento del certificato medico attestante la prognosi superiore ai trenta giorni, ovvero dall'evento, nel caso di infortunio mortale. Viene poi soppresso, al comma 3, l'obbligo per le autorità di pubblica sicurezza di tenere l'elenco degli infortuni denunciati, fermo restando il rilascio della ricevuta della denuncia. Si prevede invece, al comma 5, che gli istituti assicuratori trasmettano periodicamente al Ministero dell'interno l'elenco degli infortuni che abbiano come conseguenza l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Il Presidente si sofferma quindi sull'articolo 7, che fa salva l'ipotesi dell'adozione di ulteriori norme di semplificazione secondo la procedura di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, e sull'articolo 8, recante l'abrogazione di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124: con riferimento a tale articolo, il Consiglio di Stato ha osservato giustamente che appare opportuno individuare più esplicitamente, ove possibile, le parti di articolato soppresse. Dopo aver osservato che va senz'altro accolta la raccomandazione, anch'essa formulata dal Consiglio di Stato, di adeguare le denominazioni dei Ministeri, a seguito delle recenti modifiche legislative dell'organizzazione del Governo, il Presidente conclude la sua esposizione, proponendo di esprimere sullo schema di regolamento in titolo, un parere favorevole, integrato con le osservazioni da lui illustrate e con le altre che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUCCIERO, nell'esprimere apprezzamento per la puntuale e condivisibile relazione svolta dal Presidente, ritiene opportuno, anche nell'esame dello schema di regolamento in titolo, valutare attentamente tutte le possibilità di semplificazione normativa e di migliore rego-

lazione dei profili organizzativi e procedurali che sono offerte dalla legge n. 50 del 1999 e in particolare dai principi e criteri direttivi per la delegificazione in essa contenuti. Pertanto, ritiene necessario indicare, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, alcune proposte di integrazione che potrebbero migliorare il testo all'esame. In particolare, come ha già peraltro precisato il Presidente, al comma 4 dell'articolo 2 si dovrebbe prevedere la possibilità di denuncia per via telematica, oltre che per fax o telegrafo, dei casi di infortunio mortale o per i quali si preveda il pericolo di morte del prestatore d'opera. Analoga previsione di ricorso alla trasmissione per via telematica della denuncia di infortunio dovrebbe essere inserita al comma 3 dell'articolo 6, laddove si disciplina, tra l'altro, la denuncia effettuata per l'infortunio avvenuto in viaggio ovvero in territorio straniero: una tale integrazione, infatti, consentirebbe, a suo avviso, una semplificazione procedurale particolarmente efficace. Al comma 1 dell'articolo 4, occorrerebbe poi inserire, al termine del comma, l'inciso «ove possibile», per consentire la presentazione della denuncia di infortunio anche nei casi in cui non sia disponibile la modulistica appositamente apprestata dall'istituto assicuratore. Risulta infine condivisibile il rilievo mosso dal Consiglio di Stato e opportunamente ripreso dal Presidente nella sua relazione, circa la necessità di coordinare la previsione dell'articolo 5 con quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2000, che demanda a delibere del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro, la definizione delle modalità operative per la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura e nell'artigianato. In sostanza, si dovrebbe chiarire, con riferimento all'articolo 5 dello schema in esame, se siano comunque fatte salve le predette disposizioni del decreto legislativo n. 38.

Secondo il senatore BATTAFARANO, lo schema di regolamento all'esame persegue con coerenza le finalità di semplificazione e regolazione dei procedimenti amministrativi, nonché di adeguamento di questi ultimi alle nuove tecnologie informatiche, indicate dalla legge n. 50 del 1999. Ritiene pertanto che nel complesso possa essere espresso un parere favorevole, da integrare, però, con alcune osservazioni. In primo luogo, come è stato opportunamente ricordato negli interventi che lo hanno preceduto, è necessario sciogliere il nodo del coordinamento tra l'articolo 5 dello schema di regolamento in titolo e le già ricordate disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2000, chiarendo se e in quale misura le modalità di denuncia degli infortuni sul lavoro in artigianato e in agricoltura debbano continuare ad essere definite da delibere del Consiglio di amministrazione dell'INAIL. Appare altresì opportuno estendere la possibilità di effettuare le denunce per via telematica, laddove lo schema di regolamento non contenga tale previsione, così come è necessario aggiornare le denominazioni dei ministeri, alla luce della normativa di riordino del Governo recentemente varata.

Nell'affrontare le problematiche oggetto del provvedimento in esame – prosegue il senatore Battafarano – non ci si può esimere dal ricordare l'impegno profuso nella passata legislatura dalla Commissione lavoro del Senato in materia di sicurezza e igiene del lavoro, impegno concretizzatosi in una intensa attività conoscitiva, con documenti approvati spesso all'unanimità, e in specifiche iniziative legislative. È pertanto auspicabile, in un momento in cui il tema della sicurezza e della prevenzione continua a riproporsi drammaticamente a causa del susseguirsi di infortuni sul lavoro, spesso mortali, che la Commissione ed il Governo vogliano raccogliere l'esperienza del passato per proseguire e approfondire la riflessione e l'iniziativa su un tale fondamentale argomento.

Dopo che il PRESIDENTE ha assicurato al senatore Battafarano che il tema della sicurezza del lavoro sarà al centro dell'attenzione della Commissione anche nella legislatura in corso e che egli condivide l'esigenza di riprendere e valorizzare la positiva esperienza del passato, il senatore MORRA, a norme del gruppo di Forza Italia, dichiara di condividere la relazione del Presidente e le proposte avanzate dal senatore Bucciero.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI il quale, ringraziati gli intervenuti per il contributo apportato alla discussione, dichiara di condividere le osservazioni ed i rilievi formulati. Fa quindi presente che lo schema di regolamento all'esame anticipa, per il suo oggetto, il più ambizioso progetto di inserire, nel disegno di legge sulla semplificazione normativa che il Governo si accinge a presentare alle Camere, anche una delega legislativa per l'adozione di un testo unico delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Obiettivo preminente della delega sarà di assicurare la certezza e la chiarezza di una normativa che già oggi garantisce elevati livelli di vigilanza e di controllo e della quale è auspicabile una più ampia ed efficace applicazione, soprattutto al fine di contrastare i contesti di illegalità ed irregolarità nell'ambito dei quali la maggiore precarietà della condizioni di lavoro accentua il rischio di infortuni e di malattie professionali. Il Governo non mancherà di tenere conto dei risultati del lavoro svolto dalla Commissione nella passata legislatura.

La senatrice PILONI, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni emerse nella discussione, esprime però perplessità sulla proposta di integrazione del comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento all'esame, formulata dal senatore Bucciero; a suo parere, infatti, occorre mantenere fermo l'obbligo di utilizzare la modulistica predisposta per le denunce, poiché essa assicura la necessaria omogeneità delle rilevazioni per fini statistici.

Dopo che il senatore BUCCIERO ha chiarito che la sua proposta ha il fine di assicurare che le denunce possano essere fatte anche nei casi in cui la modulistica non sia disponibile al momento dell'infortunio, il senatore PAGLIARULO ricorda che l'articolo 4 prescrive che le denunce pos-

sano essere fatte in qualsiasi sede dell'istituto assicuratore, presso le quali non dovrebbero mai mancare i moduli necessari. Dichiarò inoltre di condividere l'opportunità di accelerare le procedure con il più ampio ricorso possibile agli strumenti telematici di comunicazione.

Il sottosegretario SACCONI, nell'evidenziare anch'egli l'utilità di un ampio ricorso agli strumenti telematici, fa presente, con riferimento alle perplessità espresse dalla senatrice Piloni, che la rilevazione statistica è un onere di cui l'amministrazione deve farsi comunque carico, anche nei casi, peraltro eccezionali, nei quali potrebbero risultare non immediatamente disponibili i moduli per la denuncia degli infortuni.

Il senatore FABBRI soffermandosi anch'egli sulla questione dell'impiego della modulistica, rileva che questa viene in ogni caso utilizzata per le malattie professionali, mentre, in caso d'infortunio, l'accadimento improvviso può talvolta renderne impossibile l'impiego. I moduli, infatti, sono sempre disponibili presso gli ospedali, ma possono non esserlo presso il medico cui si rivolge l'infortunato, che utilizzerà in tal caso il suo ricettario, dotato di valore legale di certificazione. Soprattutto nei piccoli centri, infatti, si possono verificare delle situazioni di carattere pratico, nelle quali risulta impossibile l'utilizzo immediato della modulistica.

Il senatore Tommaso SODANO, concordando con le finalità di semplificazione procedurale dello schema di regolamento all'esame, esprime alcune perplessità su taluni aspetti particolari di esso. All'articolo 1, ad esempio, si stabilisce l'obbligo dell'assicurato di dare notizia al proprio datore di lavoro di ogni infortunio e malattia professionale, pena la decadenza di ogni indennizzo per il periodo anteriore: occorre però tenere presente che tale prescrizione potrebbe generare, in situazioni particolari, in cui il clima aziendale non è particolarmente favorevole al lavoratore, un ingiusto sovraccarico di responsabilità per quest'ultimo. Ritiene altresì che il termine per la denuncia da parte dell'assicurato al proprio datore di lavoro dell'insorgere di malattie professionali, previsto dal comma 3 dell'articolo 1, debba essere accompagnato da una norma di tutela che si configuri come salvaguardia nei casi di forza maggiore; il termine di 24 ore previsto dall'articolo 2 per la comunicazione dell'infortunio mortale è da considerarsi invece eccessivo e dovrebbe invece essere indicato un termine più ristretto. Conclude, sottolineando l'importanza del tema della prevenzione e la conseguente necessità di utilizzare a fini statistici i dati delle Aziende Sanitarie Locali.

Dopo che il senatore BUCCIERO ha segnalato la necessità di non discostarsi, con la trattazione di questioni di merito pur relevantissime, dall'ambito del provvedimento in esame, circoscritto all'adozione di misure di delegificazione e di semplificazione procedurale, il sottosegretario SACCONI, precisando che il Governo si riserva di valutare le considerazioni emerse nel dibattito, sottolinea che queste potranno essere ampia-

mente dibattute in sede di esame della delega per l'adozione di un testo unico in tema di sicurezza del lavoro, da lui precedentemente ricordata. Sottolinea anch'egli il carattere limitato del provvedimento all'esame e fa presente che la rilevazione a fini statistici, sulla quale ci si è soffermati nel corso della discussione, è comunque compito delle amministrazioni e non deve gravare né sui lavoratori, né sui datori di lavoro.

Il senatore MONTAGNINO precisa che l'oggetto della discussione riguarda un regolamento di delegificazione i cui confini sono definiti in maniera precisa dalla legge n. 59 del 1997 e dalla legge n. 50 del 1999.

Ritiene quindi che, al di là degli approfondimenti e delle riflessioni che potranno avere luogo nell'ambito della discussione sull'annunciato testo unico e sulla relativa delega, nella seduta odierna ci si debba limitare a valutare la coerenza dello schema di regolamento con i principi contenuti nelle leggi precedentemente richiamate, recependo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e segnalando al Governo i necessari interventi di coordinamento del testo.

Il PRESIDENTE concorda con le considerazioni del senatore Montagnino e ritiene esaurienti le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo sul tema della modulistica.

La senatrice PILONI mantiene sul punto le perplessità espresse nel precedente intervento.

Poiché non vi sono altri interventi, la Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, conferisce al Presidente stesso il mandato di redigere, sullo schema di regolamento in titolo, un parere favorevole, integrato dalle osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2001

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI dà brevemente conto alla Commissione della prima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sottolineando lo spirito collaborativo manifestato da tutti i componenti. Annuncia quindi che si è deciso di procedere quanto prima all'audizione del Ministro della sanità sulle linee generali della politica del suo Ministero, rinviando ad una riunione successiva l'individuazione delle materie di cui iniziare la trattazione prima delle ferie estive, anche sulla base di intese con la Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a far conoscere quanto prima i nomi dei senatori designati a far parte del Comitato pareri.

IN SEDE CONSULTIVA

(8) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente TOMASSINI.

Il decreto-legge in conversione proroga la vigenza di due disposizioni recate dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Tale provvedimento – che faceva parte di una serie di provvedimenti d'urgenza diretti a fronteggiare sotto diversi profili i problemi creati dalla necessità di verificare ed eventualmente contenere il contagio dell'encefalopatia spongiforme bovina – di-

sponeva tra l'altro lo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio derivante dalla macellazione e dei prodotti derivati, prevedendo altresì fino al 31 maggio una specifica indennità per i soggetti che assicurano la distruzione dei materiali stessi. Il decreto prescriveva altresì l'ammasso pubblico, sempre fino al 31 maggio, per le proteine animali a basso rischio.

La Commissione igiene e sanità espresse sul decreto-legge parere favorevole per quanto di competenza.

Il decreto-legge in conversione proroga fino al prossimo 31 luglio, allo scopo di evitare il rischio di un blocco dell'attività di macellazione, sia il termine per la corresponsione dell'indennità di distruzione, sia quello relativo all'ammasso pubblico obbligatorio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CARELLA esprime perplessità sulle ragioni che hanno determinato la necessità delle proroghe recate dal decreto-legge in conversione. In proposito sarebbe auspicabile che la Commissione fosse messa in grado di valutare l'attività fin qui compiuta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il presidente-relatore TOMASSINI fa presente che la proroga si è resa necessaria a causa di ritardi burocratici nell'applicazione del decreto-legge n. 1 del 2001, ritardi che peraltro erano stati previsti e denunciati nel corso del dibattito parlamentare sulla conversione del decreto-legge. La proroga del resto, che ha soprattutto lo scopo di non danneggiare la filiera produttiva della carne bovina, si rende opportuna anche in considerazione della prossima assunzione di decisioni in sede europea in materia di controllo della BSE.

La senatrice BOLDI esprime il parere favorevole del Gruppo Lega Nord Padania al decreto-legge in conversione ed auspica che la Commissione sanità possa al più presto svolgere un dibattito più ampio in materia, acquisendo anche utili elementi conoscitivi sull'azione fin qui svolta per il controllo del contagio, in particolare per quanto riguarda lo stato di attuazione da parte delle regioni dell'anagrafe bovina.

Il senatore Paolo DANIELI, nel preannunciare il parere favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, si associa all'auspicio di un prossimo dibattito in Commissione sugli aspetti più specificamente sanitari della problematica.

Il senatore SANZARELLO esprime parere favorevole sul decreto-legge in titolo in particolare in considerazione della necessità di tutelare gli allevatori e gli operatori della macellazione. In realtà l'intero comparto agroalimentare italiano ha già troppo sofferto di un ingiustificato allarme costruito dai *media* e alimentato anche dall'atteggiamento poco responsabile di esponenti del passato governo.

Si associano al parere favorevole il senatore TONINI a nome dei Democratici di Sinistra e il senatore MALABARBA a nome di Rifondazione Comunista, il quale chiede peraltro che la Commissione venga quanto prima informata delle iniziative dirette a promuovere una zootecnia etologicamente compatibile.

Il senatore TATÒ concorda sull'opportunità della proroga stabilita dal decreto-legge, ma sottolinea la necessità di un approccio globale e molto più radicale di quello finora adottato in tema di BSE. Egli ritiene infatti che le iniziative normative debbano essere assunte tenendo conto, anche alla luce dei recenti studi israeliani che hanno portato all'individuazione del prione nelle urine dei bovini, che i controlli debbano essere estesi non solo ai bovini di età superiore ai 24 mesi ma anche a quelli appena nati, e che debba essere apposto alle carni macellate – non potendosi escludere il rischio di infezione anche della massa muscolare – un avviso di pericolosità analogo a quello attualmente previsto per le sigarette.

Dichiarano il parere favorevole anche il senatore LIGUORI a nome del Gruppo della Margherita e, a nome del Gruppo CCD-CDU-Biancofiore, il senatore MAGRI. Egli fa presente che i ritardi con i quali si era data applicazione ai programmi di smaltimento e di stoccaggio stabiliti dal decreto-legge n. 1 del 2001 erano stati previsti, in considerazione dei tempi quanto mai brevi disposti dalla normativa, e ritiene che dovranno essere approfonditi in sede nazionale e comunitaria i motivi che hanno determinato il sorgere dell'emergenza BSE, in particolare l'atteggiamento tenuto da Paesi come la Gran Bretagna che hanno consentito l'utilizzazione di animali infetti per la produzione di farine da alimentazione e hanno colpevolmente taciuto per anni sul contagio.

Il senatore MASCIONI ritiene che in questa sede debba essere ribadito che la risposta italiana all'emergenza determinata dalla BSE è stata tale da garantire le migliori condizioni di sicurezza per i consumatori. Premesso che tra la popolazione italiana non si è verificato alcun caso della variante della sindrome Kreutzfeld-Jacob attribuita a contagio di origine animale, l'Italia ha adottato una strategia d'intervento, a differenza di molti altri paesi, dove l'attenzione agli aspetti economico-produttivi del problema è stata sempre subordinata a quella dedicata ai profili squisitamente sanitari. Ciò ha permesso la realizzazione di uno *screening* di massa degli animali macellati che ha consentito da un lato di verificare la scarsa incidenza della sindrome nell'universo zootecnico italiano, e dall'altro di isolare i pochi focolai riscontrati. È necessario quindi sottolineare che le carni bovine commercializzate in Italia presentano condizioni di assoluta sicurezza.

Il senatore SALINI, nell'associarsi al parere favorevole espresso da tutti i senatori intervenuti, auspica che si svolga quanto prima un approfondito dibattito in Commissione che consenta di valutare allo stato della

conoscenza tecnico-scientifica la congruità delle misure fin qui adottate, ad esempio se non sia stato eccessivo non limitare ai soli sottoprodotti della macellazione ad alto rischio l'obbligo della distruzione mediante incenerazione, e se non sarebbe opportuno consentire, ove possibile, il seppellimento delle altre parti.

Il senatore COZZOLINO richiama i colleghi all'opportunità di limitare in questa sede la discussione all'oggetto del parere da rendere alla Commissione agricoltura e dichiara il proprio voto favorevole.

Concorda il senatore SALZANO.

Il senatore FASOLINO, nell'esprimere parere favorevole al decreto-legge, richiama la necessità che la Commissione si faccia carico quanto prima di un approfondimento dei profili sanitari del problema della BSE, certamente prevalenti sia dal punto di vista della profilassi animale sia da quello dei rischi per la salute dell'uomo rispetto ai profili strettamente economico-produttivi.

La Commissione a suo parere dovrà in particolare acquisire adeguati elementi di conoscenza che consentano di promuovere un approccio al problema scevro tanto da allarmismi ingiustificati quanto da pericolose sottovalutazioni.

Si conclude quindi la discussione generale.

Il presidente relatore TOMASSINI rileva in primo luogo come sia emerso un generale consenso della Commissione sull'opportunità della proroga recata dal decreto-legge in titolo, che costituisce l'oggetto del parere richiesto a questa Commissione.

Per quanto riguarda gli altri elementi emersi nel corso del dibattito egli ritiene che, ferma restando l'improponibilità di un confronto in Commissione di carattere tecnico-scientifico che non compete alle sedi politiche, egli concorda sull'opportunità che la Commissione stessa possa svolgere in un prossimo futuro una valutazione degli effetti dell'efficacia delle misure fin qui adottate, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dell'anagrafe bovina, nonché sulla permanenza nell'ordinamento di norme che non garantiscono più in maniera assoluta la sicurezza degli allevamenti, come quella relativa ai criteri di classificazione del bestiame come nazionale o importato.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità al senatore Tomassini il mandato a redigere un parere favorevole, previa verifica del numero legale da parte del presidente Tomassini.

La seduta termina alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 5 luglio 2001, ore 17

Comunicazioni del Presidente.
